

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1124

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAPRILI e TECCE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2006

Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in mate-
ria di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di
produzione e trasformazione alimentare

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si è stabilito, come è noto, lo svolgimento delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, senza alcuni limiti e prescrizioni.

Con riferimento alla possibilità di somministrare utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione va rilevato che l'attuale formulazione della norma è riferita esclusivamente ai negozi di vicinato e non risolve il problema delle piccole imprese artigiane di produzione alimentare (gelaterie, rosticcerie, paninerie, rosticcerie, yogurterie e così via) che da anni sono oggetto di sanzioni da parte degli organi di controllo per il fatto di consentire ai propri clienti la degustazione dei prodotti all'interno dei locali dell'impresa o nelle immediate vicinanze. Tali categorie di imprese, nello svolgimento dell'attività produttiva, spesso collocano nei locali mensole, sgabelli, panche e così via, per consentire ai clienti la sosta ed il consumo del prodotto. In assenza di un servizio assistito di somministrazione può sicuramente escludersi la presenza di una vera e propria somministrazione di alimenti e bevande e sembra logico riconoscere queste nuove modalità di organizzazione delle attività che servono a rendere più completa e funzionale l'attività produttiva rispetto alle nuove esigenze della clientela sempre meno propensa ad un pasto tradizionale e sicura-

mente più tutelata dal consumo dei prodotti tipici dell'artigianato locale rispetto ai modelli del *fast food* internazionale.

L'attuale formulazione dell'articolo 3, da un lato, fa riferimento ai negozi di vicinato e alla somministrazione di alimenti e bevande, mentre quest'ultima attività va tenuta distinta dal commercio in senso stretto e non può godere delle liberalizzazioni di cui alle lettere *a*) (ed infatti nell'attuale formulazione viene escluso), *e*), *f*) ed *f*-bis) perché non risultano in alcun modo applicabili.

In particolare, con il presente provvedimento, si prevede che le imprese artigiane operanti nel settore della produzione alimentare possano effettuare la vendita dei propri prodotti attrezzando appositi locali adiacenti al fine di consentire la degustazione e consumazione sul posto dei medesimi prodotti sempre che non si arrivi alla somministrazione assistita, godendo quindi della esclusione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*-bis.

Infine, il riferimento al livello subregionale nella lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 non sembra avere un preciso fondamento perché, in presenza di una disciplina che è legata a scelte urbanistiche e territoriali in senso lato, e quindi a considerazioni qualitative, tutti i limiti attinenti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite risultano non congruenti con gli intenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «e di somministrazione di alimenti e bevande,» sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, dopo le parole: «fatti salvi quelli» sono inserite le seguenti: «di natura igienico-sanitaria» e le parole: «e della somministrazione degli alimenti e delle bevande» sono soppresse;

3) alla lettera *d)*, le parole: «a livello territoriale sub regionale» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*I*-bis. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i limiti e le prescrizioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, e *d)*).

I-ter. Le attività di imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare iscritte nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, sono svolte senza i limiti e le prescrizioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *f*-bis)»;

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In carenza di normativa di adeguamento, a decorrere da tale data sono abrogate le disposizioni incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1».

